

COMUNE DI PALERMO
UFF. GABINETTO DEL SINDACO
29 GEN 2014
Prot. 58721
Ser. 6

22/1/14
V. M. S. S. S.
Il Capo di Gabinetto
Dott. Gabriele Marchese



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
IL DIRIGENTE

PALERMO
UFF. GENERALE
29 GEN. 2014
Serie 58721 - Fasc. 29 GEN. 2014

Al Sindaco del
Comune di
PALERMO

PEC: gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it
protocollo@cert.comune.palermo.it

CORTE DEI CONTI



0000592-20/01/2014-SC_SIC-R14-P

53

All'Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica
- Dipartimento delle Autonomie Locali

90144 - PALERMO

PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

COMUNE DI PALERMO
Uff. Gabinetto del Sindaco
★ 27 GEN. 2014 ★
Prot. n. 58721
Serie Cal. Fasc.

Oggetto: Richiesta di parere: SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO con nota prot.910630 /ARE6 del 31 ottobre 2013.
- Trasmissione deliberazione n.13 /2014/PAR.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 13 /2014/PAR. adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella Camera di consiglio del 18 DICEMBRE 2013.

27/01/2014
Il Capo di Gabinetto
Dott. Gabriele Marchese

Sebbi
- dr. Viceri
- dr. Marchese

Maria Di Francesco
Fabio Guiducci



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 18 dicembre 2013;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in particolare l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Palermo con nota di prot. n. 910630/AREG del 31.10.2013 (prot. cc n. 126 del 4.11.2013);

vista l'ordinanza n. 522/2013/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, il dott. Giuseppe di Pietro,

ha emesso la seguente



DELIBERAZIONE

Il Sindaco del Comune di Palermo ha chiesto a questa Sezione se gli enti locali, nel quale il rapporto tra le spese del personale e le spese correnti sia superiore al 50%, possano procedere a trasferimenti di personale ricorrendo all'istituto della mobilità contestuale ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, "a condizione dell'invarianza della spesa".

A tal proposito, ha precisato che l'art. 30 in questione permetterebbe alle amministrazioni di ricoprire i posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica ed in servizio presso altri enti, che non si tratterebbe di una nuova assunzione ma di una cessione del contratto, che qualora si procedesse alla mobilità reciproca di due dipendenti fra due amministrazioni diverse non vi sarebbe alcun aggravio delle spese di personale, che pertanto apparirebbe ragionevole ipotizzare che una mobilità reciproca a queste condizioni non debba incorrere nel divieto di assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, previsto dal comma 7° dell'art. 76 del D.L. n. 112 del 2008.

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.


Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, le diverse Sezione regionali della Corte dei conti hanno precisato, in più occasioni, che la funzione ex art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 2003 si connota come una facoltà conferita agli amministratori di regioni, province e comuni di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell'attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (*ex plurimis*, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell'11 febbraio 2009).

I pareri attengono infatti a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (*ex multis*, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).

L'oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovvero sia il "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico ed anche in



relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 17 novembre 2010).

Nel caso in esame, la richiesta presenta profili di carattere generale, non interferisce con le competenze degli altri organi giurisdizionali e rientra nella materia della contabilità pubblica, giacché attiene al contenimento e all'equilibrio della spesa pubblica, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale.

Nel merito, occorre ricordare che tutti gli enti, soggetti o meno al patto di stabilità, non possono avere un'incidenza delle spese di personale pari o superiore al cinquanta per cento delle spese correnti; nel caso in cui questo limite di spesa risulti violato, non possono "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale" (art. 76, comma 7°, D.L. n. 112 del 2008), dunque né "a tempo indeterminato" né "a tempo determinato" (Sez. Aut., delib. 12/2012, pag. 6).

Si tratta di norme che, "ricorrendone i presupposti, impongono un blocco molto ampio in quanto, come si rileva dalla loro formulazione letterale, si estendono alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche di tipo flessibile" sicché ricomprendono "anche la mobilità tra enti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001" (così, *ex plurimis*, Sez. contr. Veneto, delib. n. 80/2009/Par.).

Inoltre, se è vero che sotto il profilo civilistico la mobilità volontaria integra una fattispecie diversa dall'assunzione (Cass., SS.UU., sent. n. 26420 del 2006), è altrettanto indubbio che, nell'ambito della contabilità pubblica, essa rappresenta una cessazione del rapporto di lavoro per l'ente cedente, connessa ad una nuova assunzione per l'ente subentrante; pertanto, "l'ente di destinazione può procedere alla costituzione del nuovo rapporto solo nei limiti nei quali può procedere a nuove assunzioni ed incrementi di personale" (Sez. contr. Lombardia, delib. n. 90/2013/Par.).

La circostanza che la mobilità in entrata possa essere controbilanciata da una mobilità in uscita verso un altro ente non porta ad una diversa conclusione, in quanto il comma 7° dell'art. 76 del D.L. n. 112 del 2008 ha una funzione sanzionatoria e correttiva, orientata ad indurre l'ente a perseguire una politica di riduzione progressiva e incondizionata della spesa del personale (in senso sostanzialmente conforme, in riferimento alla fattispecie analoga disciplinata dal comma 4°, v. Sez. contr. Lombardia, delib. n. 879/2010/Par.).

Da ultimo, appare priva di pregio anche l'argomentazione basata sul disposto dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004, che appare oramai superato dalla normativa sopravvenuta e dal nuovo, più rigido regime vincolistico in materia di spese di personale.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana in sede consultiva.




Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013.

Il Relatore

(Giuseppe di Pietro)



Il Presidente

(Maurizio Graffeo)




Depositato in Segreteria il

20 GEN 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Fabio GUIDUCCI





Data: Mar 21/01/2014 09:01
Da: "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@cor-teconticert.it>
A: PALERMO gabinetto sindaco
<gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it>, PALERMO
protocollo <protocollo@cert.comune.palermo.it>,
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
<dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it>
Oggetto: PALERMO - Invio DELIBERAZIONE 13/2014/PAR - CAMERA DI
CONSIGLIO 18 DICEMBRE 2013
Allegato/i: DELIBERA N 13.pdf(*dimensione 164 KB*)
NOTA.pdf(*dimensione 25 KB*)